

# PROCEDURA BONUS VACANZE

## I. Contesto legislativo

Il decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha istituito una nuova agevolazione, per l'anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il bonus può essere fruito **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di:

- 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell'agevolazione.

**Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.**

Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24 il quale va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello. Il bonus può anche essere ceduto ad altro fornitore.

## II. Attività che accettano il Bonus (codici ateco)

- 55.10 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 55.10.00 Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
  
- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  - i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
  - ii. cottage senza servizi di pulizia
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

### III. Operatività Unogas

- 1) Il cliente che possiede i requisiti normativi per accedere al bonus si presenta nella struttura ed in seguito a verifica da parte dell'albergatore riceve lo sconto sul corrispettivo dovuto, sulla base del bonus spettante.
- 2) Dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta da **utilizzare in compensazione con imposte e contributi**.
- 3) In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il **fornitore può cedere il relativo credito d'imposta - totalmente o parzialmente - a terzi (ad esempio Unogas Energia)**, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. **Il credito d'imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.**
- 4) La cessione deve essere comunicata dal "cedente" (ad esempio Albergatore) attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 5) L'Area Commerciale dopo aver fatto firmare la proposta di cessione del credito (allegata) all'albergatore, comunica settimanalmente all'Ufficio Amministrazione di Unogas i dati anagrafici (codice fiscale, ragione sociale) del cedente., secondo le due modalità:
  - Nuovo cliente, la proposta di cessione viene allegata al contratto scannerizzato in maschera, indi rilasciato. Contestualmente deve essere inviata copia della proposta di cessione a [angela.moraglia@unogas.it](mailto:angela.moraglia@unogas.it) e [matteo.zammataro@unogas.it](mailto:matteo.zammataro@unogas.it)
  - Già cliente, la proposta di cessione deve essere inviata a [angela.moraglia@unogas.it](mailto:angela.moraglia@unogas.it) e [matteo.zammataro@unogas.it](mailto:matteo.zammataro@unogas.it) (insieme alle altre con cadenza settimanale)
  - In ambedue i casi indicare nell'oggetto cessione credito bonus vacanze codice cliente 123456 oppure se nuovo bonus vacanze p.iva 12345678901
- 6) A questo punto i crediti ceduti saranno visibili nella Piattaforma del cessionario (Unogas Energia), che **potrà decidere se accettarli o rifiutarli**. Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritorneranno nella disponibilità del cedente. Dopo l'accettazione, i crediti ceduti sono visibili anche sul cassetto fiscale del cessionario.

Pertanto, dopo aver effettuato quest'operazione, Unogas potrà visualizzare il relativo importo sulla propria Piattaforma e avrà la certezza di essere diventato/a titolare del credito.

Unogas utilizza il credito di imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
- 7) L'Ufficio Amministrazione dopo aver accettato i crediti sul proprio cassetto fiscale comunica i crediti accettati all'ufficio Fatturazione che, come da richiesta dell'Area Commerciale, espone il credito direttamente in fattura, utilizzando un **campo descrittivo** che non abbia **alcun impatto sul calcolo dell'I.V.A. e delle accise**, ma vada solamente ad influenzare il **netto a pagare** del cliente.

Sull'importo dei crediti ceduti **non** vengono applicati interessi o commissioni da parte di Unogas

I crediti di imposta ceduti alla Unogas saranno inseriti nella prima fattura utile<sup>1</sup> contribuendo a ridurre l'importo a debito del cliente, ovvero nel caso in cui i crediti di imposta superino il debito

---

<sup>1</sup> Con prima fattura utile si intende la prima fattura emessa in seguito all'accettazione dei crediti oggetto della proposta da parte di Unogas. Per quanto riguarda i nuovi clienti l'arco temporale tra la firma sul contratto, la conseguente cessione dei crediti e il momento di emissione della prima fattura utile potrebbe essere più ampio rispetto ai clienti già in fornitura con Unogas, questo è dovuto al fatto che prima di poter procedere con la vendita dell'energia elettrica/gas naturale e la conseguente bollettazione devono essere posti in essere una serie di adempimenti normativi che allungano i tempi per il cambio di gestore.

complessivo del cliente, abbattendo il totale da pagare a zero e riportando il credito residuo nelle fatture successive.